



STATUTO DEL VESPA CLUB V.V.V. VESPISTI VILLANOVESI VIRTUALI

art. 1 – Sede e durata

L'associazione "VESPA CLUB V.V.V. VESPISTI VILLANOVESI VIRTUALI" ha sede in Villanova d'Asti (AT), Piazza Supponito n° 7; l'associazione ha decorrenza dalla data di costituzione (10/03/2009) ed avrà termine al 31.12.2030.

art. 2 – Natura e caratteristiche

L'associazione "VESPA CLUB V.V.V. VESPISTI VILLANOVESI VIRTUALI" è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Esso ha un carattere assolutamente apolitico. L'associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

art. 3 – Scopi

In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico. Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;

Organizzazione di attività di turismo motociclistico; tutela degli interessi degli utenti motociclistici;

Qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente.

art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato dai proventi delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. L'associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative all'organizzazione di eventi che promuovano il "vespismo".

art. 5 – Associati

Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell'associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione. Gli associati si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Non attivi

Sono da considerarsi ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e possiedono o hanno in uso una Piaggio Vespa. I soci ordinari possono essere eletti consiglieri e possono fare proposte al Consiglio Direttivo. L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intransmissibili e non rivalutabili. I diritti degli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all'associazione sono:

- Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione;
- Fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;
- Presentare proposte e richieste al Consiglio Direttivo;
- Intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea e, se maggiorenni, votare all'assemblea dell'associazione;

Gli obblighi degli associati sono:

- Versare la quota associativa annuale;
- Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'associazione;
- Osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti;
- Osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Il "LOGO" in pvc da applicare anteriormente alla vespa quando si partecipa ad un raduno ufficiale viene dato in omaggio alla prima iscrizione.

Gli associati devono assumersi pienamente la responsabilità delle proprie azioni e impegnarsi a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell' Associazione.

La qualità di associato si perde:

- Per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
- Per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli, o, comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell'associazione;
- Per mancato rinnovo dell'associazione e relativo versamento della quota associativa.

Sono nominati soci Onorari tutti coloro che il Consiglio Direttivo riconosce come collaboratori del Vespa Club V.V.V anche non possedendo una Piaggio Vespa.

art. 6 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti;

- Denuncia, richiamo;
- Sospensione;
- Proposta di radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo, e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell'associato.

art. 7 – Organi e durata

Sono organi essenziali ed obbligatori dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Al momento delle elezioni, devono, altresì essere Soci dell'Associazione da almeno un anno. Tutte le cariche sono gratuite.

art. 8 – L'assemblea

L'assemblea delibera sull'attività turistica ed assistenziale ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno (normalmente durante la cena di fine anno) . Potrà essere, altresì, convocato in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci ordinari che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. In quest'ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell'associazione provvede a convocare l'assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta. Ogni socio ordinario, ha diritto ad un solo voto. L'avviso di convocazione deve essere inviato con sms ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Hanno diritto al voto i soci regolarmente tesserati nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso.

art. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti dei soci ordinari (eletti a maggioranza dall' assemblea) fino a comporre un numero di componenti non superiore a quindici elementi in totale. Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, amministra il patrimonio, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri. I soci fondatori possono, su loro richiesta, cedere il posto nel Consiglio Direttivo ad un socio ordinario eletto dall'Assemblea.

art. 10 – Presidente

- rappresenta ad ogni effetto l'associazione;
- viene eletto dal consiglio direttivo
- rimane in carica 5 anni e può essere rieletto
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
- relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.
- provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dal Consiglio Direttivo;
- riceve le domande di ammissione ad associato.

art. 11 – Vicepresidente

Il vicepresidente esercita i poteri del presidente in caso di assenza giustificata del presidente.

art. 12 – Tesoriere

Il tesoriere gestisce l'amministrazione dell'associazione e detiene la cassa dell'associazione.

art. 13 – Segretario

Il segretario redige il verbale dell'Assemblea e si occupa delle pubbliche relazioni.

art. 14 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.

art. 15 – Modifiche allo statuto

Di propria iniziativa il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modifica verrà discusso dall'Assemblea ed approvato dalla maggioranza semplice.

art. 16 – Norme transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.

Letto sottoscritto ed approvato dall'Assemblea dei soci riunitosi il 04/12/2021.

Il Presidente

Alessandro Zampieri